



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15291/2016

Città del Vaticano, 12 febbraio 2016

Reverendo Signore,

con la presente rispondo alla sua mail del 16 gennaio a.c., con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante alcune questioni sulla costituzione del tribunale diocesano.

Dopo un attento esame delle summenzionate questioni, mi premuro di comunicarLe quanto segue.


Riguardante la prima questione sul modo di procedere per erigere il tribunale diocesano, il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* stabilisce nell'art. 8 § 2, il diritto del Vescovo diocesano di recedere liberamente dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 *CIC* e nel can. 1673 § 2 il diritto/dovere del Vescovo diocesano di costituire, se è possibile, il proprio tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, senza la necessità di alcuna approvazione dalla Segnatura Apostolica.


Concernente la seconda questione sulla nomina del Vicario giudiziale, il can. 1420 § 1 *CIC* ammette la possibilità per il Vescovo diocesano di nominare lo stesso Vicario generale come Vicario giudiziale nei casi in cui: "l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti".

Relativamente alla terza questione sul personale del tribunale diocesano, il diritto stabilisce che devono essere nominati: il Vicario giudiziale, che sia sacerdote di almeno 30 anni, di integra fama, dottore o almeno licenziato in diritto canonico (cf. can. 1420 §§ 1 e 4 *CIC*); i giudici, che siano chierici o laici, di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati (cf. can. 1421 *CIC*); il promotore di giustizia, che sia chierico o laico, di integra fama, dottore o licenziato in diritto canonico, di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia (cf. cann. 1430 e 1435 *CIC*); il difensore del vincolo, che sia chierico o laico, di integra fama, dottore o licenziato in diritto canonico, di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia (cf. cann. 1432 e 1435 *CIC*); il notaio, che sia una persona di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto (cf. cann. 483 e 1437 *CIC*); patroni stabili, che esercitano l'incarico di avvocati o procuratori, che siano maggiorenni e di buona fama (cf. cann. 1483 e 1490 *CIC*), l'avvocato deve inoltre essere cattolico e dottore in diritto canonico o veramente esperto.

Nel caso in cui qualcuno degli addetti del tribunale non possieda i titoli accademici richiesti dal diritto, è possibile domandare la dispensa dai titoli alla Segnatura Apostolica (cf. Cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 124, 2° e *Lex propria* della Segnatura Apostolica, art. 35, 2°).

Nella speranza di aver fornito utili osservazioni, colgo l'occasione per confermarmi,  
della Signoria Vostra  
dev.mo in Domino

  
✠ Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente

  
✠ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario